



Prot. 310/vf

Como, 14 ottobre 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 20/2016

Flora del Lario

Il per. ind. Luciano Banti, già presidente del Collegio dal 1979 al 2000, ha realizzato con due suoi colleghi una pubblicazione in due volumi dedicati alla Flora del Lario.

E' una bellissima pubblicazione che il nostro collega, ha completato dopo un lavoro durato molti anni.

Durante l'incontro che il Collegio ha programmato per il 4 NOVEMBRE p.v. verrà presentato ufficialmente il lavoro da parte degli Autori.

Per coloro che fossero interessati all'acquisto della pubblicazione, il Collegio ha ottenuto dagli stessi la possibilità di acquisto a metà del prezzo di copertina. Gli fosse interessato all'acquisto, al costo di €. 40,00 potrà rivolgersi alla segreteria del Collegio.

Ringrazio ufficialmente anche a nome dei colleghi, il per. ind. Luciano Banti, per aver donato alla libreria del Collegio, una copia dell'opera.

Albo Unico - Visibilità dei dati relativi agli iscritti



Si SOLLECITANO **NUOVAMENTE** gli iscritti ad accedere alla propria area riservata in Albo Unico <https://www.albounicoperind.it/> - sezione RICHIESTE A COLLEGIO - VARIAZIONE PRIVACY al fine di abilitare le voci che si vogliono rendere visibili agli utenti della piattaforma.

Comunicazione per abbonamenti PEC

Si comunica a tutti i colleghi che hanno la Posta Elettronica Certificata (PEC) con finale "per.ind." e devono rinnovare la convenzione dovranno seguire la seguente procedura:

- 1) collegarsi al sito www.pec.it
- 2) cliccare CONVENZIONI
- 3) Inserire il codice tutto maiuscolo e tutto attaccato PECPERIND
- 4) Cliccare nella casella Posta Certificata "SCOPRI"
- 5) Seguire istruzioni per "ACQUISTO"

Convenzione Teatro Sociale di Como

Il 6 ottobre è iniziata la **nuova Stagione Notte 2016/17**, intitolata *Trasformazioni* e che verterà intorno ai temi del travestimento, cambiamento e mutazione. Tante le novità nella programmazione che allietteranno gli spettatori, con la speranza di soddisfare come sempre un pubblico sempre più numeroso.

A tale proposito il Collegio provinciale ed il Teatro Sociale di Como, attraverso apposita Convenzione, hanno stipulato che **a tutti i Periti industriali** iscritti al Collegio della Provincia di Como, è riservato uno **sconto del 10%** sull'acquisto dei singoli biglietti della Stagione Notte. Lo sconto sarà effettuato dietro presentazione della tessera di iscrizione dell'anno in corso. Gli sconti non sono cumulabili e non validi per i concerti di musica leggera.

Per gruppi di almeno 20 persone, sarà applicato lo **sconto del 20%**.

Per l'acquisto dei singoli biglietti occorre rivolgersi direttamente alla Biglietteria del Teatro (biglietteria@teatrosocialecomo.it, tel. 031270170).

<https://a2152.gastonecrm.it/uploads/File/Promozione/Collegio%20Associazione%20Periti%20industriali%20della%20Provincia%20di%20Como.pdf>

<https://a2152.gastonecrm.it/uploads/File/Ufficio%20stampa/cartella%20stampa%20Notte%202016-2017%20TSC.pdf>

Contributo costo di costruzione, è dovuto anche se non si costruisce un fabbricato

Consiglio di Stato
28.06.2016, n. 2915

Una società, proprietaria di un terreno destinato a zona agricola, aveva realizzato su di esso un campo da golf. La realizzazione dell'impianto sportivo aveva **comportato una trasformazione dell'area**. Tale trasformazione doveva quindi essere soggetta alla **corresponsione del correlato costo di costruzione**.

La società si rivolgeva al Tar Lazio per chiedere il **rimborso del pagamento del contributo di costruzione**, ritenendo le opere di sistemazione del campo da golf non comportanti edificazione.

Secondo parte attrice, per la vigente normativa, il costo di costruzione era applicabile solo alle costruzioni e agli edifici intesi in senso stretto. Nel caso in esame la presenza sulle aree verdi del campo da golf di opere accessorie non comportava un'attività edificatoria strettamente intesa.

Il Tar accoglieva il ricorso della società ritenendo appunto le opere accessorie non comportanti costruzione o edificazione *stricto sensu*.

Il Comune ricorreva dunque al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio chiedendone l'annullamento.

Contributo costo di costruzione, la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con **sentenza n. 2915/2016** si esprime sul ricorso presentato dal Comune.

Il quesito a cui i giudici di Palazzo Spada devono rispondere è il seguente:

Le opere "di modellamento" dell'area verde possono essere considerate rientranti tra quelle per cui è dovuto il contributo ex art. 16 del TU, pur non essendo propriamente "edilizie"?

Gli interventi che comportano **trasformazione urbanistica ed edilizia** sono soggetti al rilascio del permesso di costruire. Il rilascio di tale permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta, come previsto dall'art. 16 c. 1 del *dpr 6 giugno 2001, n. 380*, per il privato la corresponsione di un contributo commisurato a:

- l'incidenza degli oneri di urbanizzazione
- il costo di costruzione

Secondo dunque precedenti sentenze del Consiglio di Stato e di Cassazione, per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione. L'atto concessorio di tipo urbanistico è, invece, necessario allorché **la morfologia del territorio venga alterata** in conseguenza di rilevanti opere di:

- scavo
- sbancamenti
- livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi.

Essendo stata alterata la morfologia del territorio si ritiene necessaria la **concessione urbanistica per la realizzazione del campo da golf**.

Nel caso in esame si tratta di opere che hanno modificato/alterato/cambiato paesaggio e territorio (collinette, laghetti, ecc.). Esse rientrano nel concetto di trasformazione edilizia. Si tratta di trasformazione che “ *indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione*” e ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 19 Dpr n. 380/2001.

Per questi motivi il Consiglio di Stato **accoglie il ricorso presentato dal Comune**, ritenendo che le opere in questione hanno modificato il territorio, seppur non comportanti edificazione o costruzione in senso stretto, e rientrano nel concetto di trasformazione edilizia.

Contributo costo di costruzione e oneri di urbanizzazione

Analizziamo le tempistiche e le differenze tra il contributo relativo a:

- **costo di costruzione**
- **oneri di urbanizzazione**

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre **60 giorni dalla ultimazione della costruzione**.

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune **all'atto del rilascio del permesso di costruire**.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni.

Riguardo alla differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, la giurisprudenza concordemente ritiene che:

- gli oneri di urbanizzazione espletano la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico, che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria
- i costi di costruzione si configurano quale compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore

http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000074188/Consiglio_di_Stato_sez_IV_sentenza_n_2915_16_depositata_il_28_giugno.html

Agevolazioni prima casa e immobili di lusso, chiarimenti sul requisito della superficie (240 m²)

Cass. 21.09.2016, n. 18481

Un contribuente aveva usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l'acquisto della prima casa. L'Agenzia delle Entrate disponeva il recupero d'imposta, ritenendo che avesse usufruito indebitamente dell'agevolazione, in quanto l'immobile da lui acquistato doveva essere considerato di lusso perché avente superficie utile superiore a 240 m².

Il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che lo respingeva.

La Commissione Tributaria Regionale, successivamente, accoglieva l'appello ritenendo che nel computo della superficie totale dell'immobile dovessero essere esclusi i locali non abitabili al piano interrato.

Agevolazioni prima casa e immobili di lusso, la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione con la **sentenza 18481/2016** si esprime sul ricorso presentato dalle Agenzie delle Entrate contro la decisione della CTR.

Ricordiamo innanzitutto che uno dei requisiti per usufruire dell'agevolazione prima casa è che *l'immobile non deve presentare caratteristiche di lusso (dm 2 agosto 1969)*.

In particolare ai sensi dell'art.6 del dm 2 agosto 1969, nel computo dei 240 m² di superficie utile prevista bisogna escludere, i seguenti locali:

- cantine
- soffitte
- terrazzi
- balconi
- scale
- posti macchina

Nel caso in esame la Cassazione, richiamando la sentenza n.10807/2012, ritiene che **i locali in questione al piano interrato non rientrano nelle tipologie sopra indicate** e che quindi siano computabili ai fini della superficie utile complessiva.

In riferimento alla **utilizzabilità della superficie**, la Corte fa riferimento ad un'altra sentenza della Cassazione (n. 25674/2013). Per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dalle agevolazioni prima casa, costituisce parametro idoneo **il requisito dell'utilizzabilità degli ambienti**, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, la quale, al contrario, risulta irrilevante nel calcolo della superficie utile.

Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia dell'Entrate, considerando i locali al piano interrato utilizzabili. Il seminterrato è quindi da inserire nel calcolo della superficie utile per la valutazione degli immobili di lusso.

In definitiva, dopo il nuovo computo, la superficie utile dell'abitazione risulta superiore a 240 m². Il contribuente ha, dunque, usufruito indebitamente delle **agevolazioni edilizie previste per l'acquisto della prima casa**.

Agevolazioni prima casa dopo il dlgs 175/2014

Nella sentenza appena analizzata, l'agevolazione prima casa era subordinata, tra le varie cose, al requisito di "abitazione di lusso". Dal 2014 non si fa più riferimento alla dm del 69 per le agevolazioni, ma alla categoria catastale.

L'art. 33 del dlgs 175/2014 ha modificato i criteri per individuare gli immobili per i quali è possibile usufruire dell'*agevolazione prima casa* ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro.

In particolare sono esclusi dalle agevolazioni gli immobili (anche in corso di costruzione) classificati o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- cat. A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- cat. A/8 (abitazioni in ville)
- cat. A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici)

L'applicazione delle agevolazioni prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile. Non assumono più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguevano gli immobili di lusso.

**Riduzione Imu
fabbricato inagibile,
vale anche senza
denuncia di
inagibilità?**

Cass. 21.09.2016,
n. 18453

Qualora un immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta nella misura del 50%, anche in assenza di richiesta del contribuente. Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con **sentenza del 21 settembre 2016, n. 18453**.

Riduzione Ici/Imu ai sensi del dlgs 504/1992 e dl 201/2011

Il dlgs 504/1992 prevedeva 2 possibili procedure per il riconoscimento dell'agevolazione Ici :

1. il proprietario poteva richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale a sue spese
2. il proprietario poteva presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà

In entrambi i casi, il contribuente doveva presentare la denuncia annuale con allegata documentazione.

Le stesse regole in merito alla riduzione Imu sono state recepite dal dl 201/2011.

Nel caso in esame, un contribuente si era autoridotto l'imposta del 50%, senza aver presentato denuncia dello stato di inagibilità al Comune. L'amministrazione, pertanto, aveva emesso avviso di accertamento nei suoi confronti per l'imposta non versata.

Presentato ricorso, il contribuente poggiava la sua difesa sulla circostanza che l'effettiva situazione dell'immobile era già nota al Comune.

Infatti, scaduta la concessione edilizia nel 1998, lo stesso ente non aveva concesso alcun permesso edificatorio per la ristrutturazione dell'immobile. Inoltre, tale situazione era già nota al Comune e confermato dall'istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità collabente presentata all'Agenzia del Territorio.

La Corte di Cassazione, a sostegno di una già pronunciata sentenza (10 giugno 2015 n. 12015), ha concluso che il contribuente ha diritto alla riduzione Ici/Imu; la permanenza dello stato di inagibilità, che consente una riduzione del 50% dell'imposta Ici/Imu si ritiene confermata anche se il contribuente non ha presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%, se il Comune era già a conoscenza della situazione di inagibilità del fabbricato.

http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2016/09/cciv18453_16.pdf

Anac, il testo definitivo delle linee guida sui servizi di ingegneria e architettura

L'Anac, con delibera 973 del 14 settembre 2016, **ha approvato in via definitiva le linee guida sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura**. Le linee guida sui servizi di ingegneria e architettura sono arrivate al traguardo dopo il parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti.

Da sottolineare che non esiste una precisa disposizione del nuovo Codice appalti che impone all'Anac l'emanazione di specifiche linee guida sui servizi di ingegneria e architettura.

Il documento nasce sulla base dell'*art. 213 comma 2 del Codice* che attribuisce all'Anac il compito di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, fornendo alle medesime supporto, e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, attraverso:

- linee guida
- bandi-tipo
- capitolati-tipo
- contratti-tipo
- altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati

Linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura

Le linee guida sui servizi di ingegneria e architettura, come precisato anche dal Consiglio di Stato, **rientrano tra quelle "non vincolanti"** e possono essere quindi disattese, con adeguata motivazione.

Il documento assume particolare rilievo per tutte le stazioni appaltanti e per i tecnici impegnati negli appalti pubblici, in quanto fissa tutti i criteri per la corretta la definizione dei bandi e gestione delle gare.

Rispetto alla bozza di giugno si ritrova qualche novità, ma in larga parte il nuovo testo conferma l'impianto generale messo anche in consultazione tra gli operatori.

Determinazione del corrispettivo: obbligo di utilizzo delle tabelle del dm 17 giugno 2016

Le nuove linee guida sui servizi di ingegneria e architettura prevedono ancora l'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti dei "parametri" contenuti nel *dm 17 giugno 2016* che ha aggiornato il vecchio Dm 143/2013.

Secondo l'Anac usare le **tabelle dei corrispettivi** del decreto per determinare gli onorari di ingegneri e architetti è **d'obbligo**.

Il Codice appalti lascia intendere che l'adozione dei parametri per la determinazione degli importi da porre a base di gara sia un'operazione facoltativa; l'articolo 24 comma 8 recita: *Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'art. 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.*

Tabelle dei corrispettivi e decreto liberalizzazioni

Il dm 17 giugno 2016 prevede, all'art. 1 comma 3, la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell'applicazione dei nuovi corrispettivi. Viene, infatti, affermato: *I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.*

A sostegno dell'obbligo di adozione delle tabelle dei corrispettivi, l'Anac ricorda quanto previsto dal **decreto liberalizzazioni** (*dl 1/2012*), da cui è derivata l'abolizione delle tariffe professionali: il dl liberalizzazione prevede proprio l'obbligo di usare i "parametri" per determinare i compensi, allo scopo di evitare comportamenti troppo disomogenei tra le Pa.

Inoltre, secondo l'Anac, per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.

Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.

C'è inoltre l'avvertenza che i compensi posti a base di gara non devono mai superare l'importo dei vecchi minimi.

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/973/Linea%20guida%20SIA%20_Del_973_2016.pdf

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/973/RELAZIONE%20AIR%20SIA.pdf>

INI-PEC: la PEC diventa l'unico mezzo di comunicazione tra professionisti, imprese e PA.

D.Lgs. 26.08.2016, n. 179

G.U. 13/09/2016, n. 214

È già in vigore (dal 14 settembre 2016) il D.lgs. n. 179/2016, recante: "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Il decreto introduce importanti novità al Codice dell'Amministrazione digitale (dlgs 82/2005).

Tra le novità principali l'obbligo per i professionisti e le PA di comunicare attraverso la PEC.

L'art. 6-bis del Codice dell'amministrazione digitale prevede l'istituzione di un elenco pubblico detto **INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata)**.

Scopo dell'INI-PEC è favorire la presentazione, tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, di:

- istanze
- dichiarazioni
- dati
- scambio di informazioni e documenti

Il nuovo dlgs 179/2016 prevede che gli indirizzi PEC inseriti nell'INI-PEC costituiscano mezzo esclusivo di comunicazione e notifica tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

INI-PEC, cos'è e come funziona

INI-PEC è stato istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e **raccoglie tutti gli indirizzi di PEC** presenti sul territorio italiano di:

- imprese
- professionisti

I dati sono raccolti a partire dagli elenchi di indirizzi PEC dei registri di imprese e di ordini o di collegi professionali.

Ad oggi sono disponibili oltre **1.340.000 indirizzi PEC** di professionisti relativi a oltre 1.730 ordini e collegi professionali, e quasi **4.700.000 indirizzi PEC** di imprese (società e imprese individuali) e l'indice è in continuo aggiornamento. Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo PEC di proprio interesse.

Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice, INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto, semplificando la vita di tutti.

L'indice viene costantemente aggiornato.

Per ricercare la PEC di proprio interesse occorre procedere nel seguente modo:

1. accedere al portale
2. cliccare sul bottone giallo "Cerca indirizzo PEC"
3. inserire i dati in proprio possesso (Nome, Cognome, Codice fiscale, ecc.)
4. inserire il codice CAPTCHA
5. cliccare su ricerca

Il sistema, all'esito positivo della ricerca, fornirà la PEC e gli altri dati del professionista o dell'impresa.

Cos'è la PEC

La PEC (Posta elettronica certificata), rappresenta l'innovazione nell'ambito della comunicazione tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti.

La PEC è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, per inviare con valore legale:

- documenti
- messaggi di posta elettronica

Viene istituita come **versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno** e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni.

Come accade per la raccomandata con ricevuta di ritorno, chi invia un messaggio di posta elettronica certificata ha quindi sia il modo di attestare la data dell'invio della comunicazione, che la possibilità di sapere se il suo messaggio è arrivato o meno a destinazione, tramite la ricevuta di ritorno.

Inoltre la PEC, essendo un metodo di trasmissione digitale, porta con sé diversi vantaggi. Non solo la trasmissione del messaggio di PEC e dei suoi allegati è immediata, sicura e garantita, ma il costo dell'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, è gratuito.

Come funziona esattamente l'invio e la ricezione del messaggio di PEC?

Il sistema coinvolge diversi attori:

- il mittente della comunicazione

- il gestore della casella PEC di cui il mittente è intestatario
- il destinatario di tale comunicazione
- il gestore della casella di posta elettronica certificata intestata al destinatario

Sia il mittente che il destinatario possono essere privati, pubbliche amministrazioni, imprese, enti, associazioni ecc.

Affinché un messaggio di PEC vada a buon fine è necessario che **sia il mittente che il destinatario siano in possesso di una casella di PEC**, presso uno dei gestori autorizzati iscritti all'elenco pubblico tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il mittente produce il messaggio di posta elettronica e aggiunge gli eventuali allegati a corredo del messaggio.

Per fare in modo che l'integrità del contenuto, la data e l'ora di invio siano garantiti, una volta che il mittente ha compilato il suo messaggio, entra in gioco il suo gestore di PEC che, al momento dell'invio, crea un messaggio esterno, denominato "busta di trasporto", nel quale vengono inseriti il messaggio del mittente e tutti gli eventuali documenti allegati.

Il gestore PEC del mittente invia una ricevuta di accettazione al mittente e la busta di trasporto al gestore PEC del destinatario. Questo verifica l'attendibilità della comunicazione PEC, consegna il messaggio nella casella destinataria ed invia al mittente la ricevuta di consegna. In caso di problemi, invia entro 24 ore la ricevuta di mancata consegna.

In caso di esito positivo:

- il **destinatario trova nella sua casella PEC il messaggio** inviato dal mittente completo di tutti i documenti allegati in completa sicurezza ed efficienza
- il **mittente riceve una notifica** che attesta che il suo messaggio è stato ricevuto o preso in carico dal gestore di PEC del destinatario

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/13/16G00192/sg>

Infortunio in itinere, l'opuscolo Inail sulla tutela assicurativa

I lavoratori che subiscono un **infortunio in itinere**, ossia durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, sono tutelati dall'Inail.

L'infortunio in itinere può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per:

- recarsi da un luogo di lavoro ad un altro
- consumare i pasti, qualora non esistesse una mensa aziendale
- accompagnare i figli a scuola facendo una deviazione del tragitto casa-lavoro

Se si verifica un infortunio con qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, etc.) è possibile ottenere un indennizzo in determinate condizioni.

Qualora il lavoratore utilizza un mezzo privato, l'infortunio è coperto dall'assicurazione solo se tale uso è "necessitato".

Infortunio in itinere, l'opuscolo Inail

L'Inail ha pubblicato l'opuscolo "*l'infortunio in itinere*" che illustra i casi in cui l'infortunio è coperto dalla tutela assicurativa, in considerazione del mezzo utilizzato e del percorso effettuato.

Infortunio in itinere con le ordinarie modalità di spostamento

Se il lavoratore si reca a lavoro **con le ordinarie modalità di spostamento** (mezzi pubblici, a piedi etc.), l'infortunio in itinere è coperto dall'assicurazione se sussistono:

- finalità lavorative
- normalità del tragitto

- compatibilità degli orari

Infortunio in itinere con mezzo privato “necessitato”

Se il tragitto avviene **con mezzo privato**, compresa la bicicletta in particolari condizioni, l’infortunio è indennizzabile solo se tale uso è “necessitato”.

L’utilizzo del mezzo proprio può considerarsi “necessitato” solo nelle seguenti situazioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga

Infortunio in itinere, i casi di esclusione

Sono esclusi dalla tutela gli **infortuni riconducibili a rischio elettivo** volontariamente assunto dal lavoratore e come tale non assicurato.

Interruzioni e deviazioni del normale percorso

Anche le eventuali **interruzioni e deviazioni del normale percorso** lavorativo non rientrano nella copertura assicurativa, ad eccezione dei seguenti casi:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
- interruzioni/deviazioni dovute:
 - a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico);
 - per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
 - nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio

Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Infine, sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati da:

- abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci
- uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
- mancanza della patente di guida da parte del conducente

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-infortunio-itinere.pdf>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

